

DECRETO 22 marzo 2006: Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006)

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalita' ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e' stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonche' l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti

Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A
BENEFICIO DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
RESIDENTI ALL'ESTERO

(Schema)
(Art. 3, comma 2)

TRA

Il/la (soggetto promotore) con sede in
codice fiscale d'ora in poi denominato «soggetto
promotore », rappresentato/a dal Sig.
nato a il

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in
..... codice fiscale d'ora in poi denominato»
soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig.
nato a il

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalita' ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari di nazionalita' in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
durata, obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita' civile;
l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL., nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorita' competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sara' presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore e' tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza.

5. Il soggetto ospitante e' tenuto ad inviare alla suddetta autorita' competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(Luogo)....., (data).....

(firma per il soggetto promotore)
.....

(firma per il soggetto ospitante)
.....

Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante stato civile
..... sesso nato il
Stato di nascita luogo di nascita
residente in (Stato estero) localita' (indirizzo completo)
..... titolare di passaporto, o altro documento equivalente
(da specificare), numero rilasciato
da data rilascio data scadenza
codice fiscale (se gia' in possesso dell'interessato)
Attuale condizione (barrare la casella):

studente scuola secondaria superiore | |

universitario | |

frequentante corso post-diploma | |

frequentante corso post-laurea | |

allievo della formazione professionale | |

disoccupato/inoccupato | |

Azienda ospitante

sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Tempi di accesso ai locali aziendali

Durata del tirocinio numero mesi ... data d'inizio prevista

data di conclusione prevista

Tutore (indicato dal soggetto promotore).....

tutore aziendale

Polizze assicurative:

infortuni sul lavoro INAIL posizione n.;

responsabilita' civile posizione n. compagnia

Obiettivi e modalita' del tirocinio

Facilitazioni previste:

il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornira' al
tirocinante:

il vitto, secondo le seguenti modalita' di erogazione dei pasti

.....

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo
completo) composto da n. vani e servizi,

della superficie di mq

| | a sua esclusiva disposizione

| | da condividere con altre n. persone.

.....
.....

Obblighi del tirocinante:

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....

firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

.....

firma per il soggetto promotore

.....

firma per l'azienda ospitante

.....

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.